

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

IVA PER CASSA

Circolare del 29 aprile 2009

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2009 la disposizione che rende operativa l'esigibilità dell'IVA per cassa (DM 26/3/2009 emanato in attuazione dell'art. 7 del DL 185/08), che consente al soggetto passivo debitore dell'imposta (chi emette la fattura) di procrastinare il versamento del tributo all'effettivo pagamento da parte del proprio cliente. In questo modo **l'operatore evita di anticipare l'IVA all'Erario.**

- **Da quando:** sono assoggettabili al nuovo regime le fatture emesse dal 28 aprile 2009.
- **Per chi:** possono utilizzare il differimento (non è necessaria alcuna comunicazione / opzione in tal senso) i soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione e che non si avvalgono di regimi speciali IVA, i quali nell'anno precedente hanno realizzato (o che prevedono di realizzare, nel caso di inizio attività) un volume di affari non superiore a 200 mila €, che deve essere mantenuto anche nel periodo di fruizione del regime.
- **Chi è escluso:** chi fa operazioni in regimi speciali, ad es. il Reverse Charge, oppure le operazioni verso privati consumatori, le operazioni verso lo Stato e gli altri enti pubblici e le cessioni di beni / prestazioni di servizi ai soci.
- **Indicazioni:** è obbligatorio l'inserimento in fattura di una formula di questo tenore **“Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex articolo 7 DI 185/08”** (in mancanza di una simile menzione, trova obbligatoriamente applicazione l'IVA ordinaria).
- **Libertà di scelta:** l'operatore può scegliere se ricorrervi solo per alcune tipologie di operazioni o nei confronti di certe categorie di clienti, continuando a fatturare “per competenza” in tutte le altre casistiche.
- **Tempo limite di un anno:** ad ogni modo, l'IVA diventa esigibile (e va comunque versata) dopo il decorso di un anno dal'operazione, quantunque il cliente non abbia ancora pagato. Il limite annuale si supera solo in caso di procedure concorsuali o esecutive ed il versamento viene così procrastinato *sine die*.
- **Posizione del cessionario (acquirente / cliente / committente):** poiché ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72 l'imposta è detraibile nel momento in cui diviene esigibile (principio di simmetria), il cessionario potrà detrarre l'IVA solo previo pagamento della fattura.
- **Obbligo di accettazione:** si ribadisce che la scelta o meno del regime è una facoltà del cedente / prestatore del servizio, il cliente / committente è in ogni caso obbligato ad accettare il differimento dell'IVA.
- **Pagamento in forma frazionata:** se ci si accorda per un pagamento in forma frazionata il diritto a detrarre – e l'obbligo a versare – è riconosciuto in misura proporzionale fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo della transazione.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

- **Vantaggi:** (tutti per il cedente / prestatore del servizio) pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
- **Svantaggi:** (tutti per l'acquirente o il committente) che non può detrarre l'IVA sulle fatture con detta annotazione sinchè non le ha pagate.
- **Accorgimenti contabili:** il contribuente dovrà gestire due tipi di fatture attive: quelle per le quali ha scelto il regime "IVA per cassa" quelle per le quali non ha scelto il differimento, da trattare secondo le regole ordinarie.

Le complicazioni riguardano anche l'annotazione delle fatture di acquisto, nel momento in cui si ricevono fatture passive di contribuenti che applicano il regime IVA per cassa che, di conseguenza, rende l'IVA detraibile solo dopo il pagamento della fattura.

Altre difficoltà riguardano la verifica del limite dei 200 mila €, in quanto il regime cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate dopo che il limite è stato superato (e solo da lì in poi).